

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIACOMETTI, DELLA PORTA e AMADEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Concessione della medaglia mauriziana ai militari incaricati di attribuzioni specifiche ed in posizione ausiliaria e unificazione del computo dei periodi di comando

ONOREVOLI SENATORI. — In conformità della legge 7 maggio 1954, n. 203, la concessione della medaglia mauriziana è fatta non più per merito militare di dieci lustri, ma esclusivamente per « merito di dieci lustri di carriera militare ».

Nel « militare servizio attivo » un tempo richiesto dal regio decreto 21 dicembre 1924, erano computate in aggiunta al servizio effettivo le campagne di guerra e gli anni passati dagli ufficiali di marina « su navi armate od in riserva », nonchè il servizio prestato in tempo di guerra dagli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria o dalla riserva.

La legge 8 novembre 1956, n. 1327, integrò le norme anzidette con l'aggiunta dei periodi di comando per l'Esercito, di pilotaggio e navigazione aerea, di servizio prestato da richiamato o trattenuto in tempo di pace, nonchè dei corsi di studi universitari e di teologia, i quali evidentemente non costituivano merito militare, ma periodi complementari della « carriera militare ».

Della concessione beneficiano attualmente ufficiali e sottufficiali delle Armi e dei Corpi, nei quali viene esercitato il comando, mentre ne è escluso il personale dei Servizi.

Sta di fatto che il periodo di comando, benchè valutato parzialmente, costituirà per detto personale un apporto sensibile per il compimento dei dieci lustri se rivalutato del 50 per cento come prevede il presente disegno di legge, poichè, mirando i popoli ad evitare in futuro altri conflitti cruenti, si perderà memoria delle campagne di guerra finora valutate.

Manca però la valutazione dell'impiego con attribuzioni specifiche in incarichi svolti da alcuni militari delle Armi, Corpi e Servizi (sanità, commissariato, amministrazione, veterinaria, eccetera) della Difesa e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

Motivi di giustizia, quindi, consigliano che sia rimossa questa disparità di trattamento che si verifica finanche in uno stesso reparto, tra ufficiali in comando e colleghi aventi incarichi equipollenti giuridicamente rico-

nosciuti per l'esercizio di funzioni aventi responsabilità amministrative con cui essi cooperano all'efficienza del reparto.

La legge di avanzamento, infatti, considera le attribuzioni specifiche in parità od in parallelo con gli incarichi di comando effettivo ai fini della promozione di grado (vedi per esempio articoli 27, 44 e 45 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza analoga a quella per le Forze armate-difesa del 12 novembre 1955, n. 1137).

Manca, inoltre, la valutazione degli anni trascorsi nella posizione ausiliaria, che completa la carriera militare ed è considerata servizio effettivo, giusta gli articoli 55 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e l'articolo 1 della legge 25 maggio 1962, n. 417, e come servizio è riconosciuta da varie sentenze e decisioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

In questa posizione vengono infatti collocati gli ufficiali idonei all'incondizionato servizio, quando lo interrompono per raggiunti limiti di età senza aver conseguito il grado superiore per mancanza di posti in ruolo. Poi la promozione li raggiunge nell'ausiliaria, ma senza assegni, ai soli effetti giuridici di stato e pensionistici.

Durante l'ausiliaria vanno però osservati gli obblighi stabiliti dal citato articolo 55 ed, invece della pensione, viene corrisposto un assegno di ausiliaria gravato del 6 per cento (art. 69) come per il personale in servizio, mentre per i pensionati è del 2 per cento.

Questo periodo — valutato al 25 per cento — risulterebbe ragguagliato al massimo di due anni di prolungamento della permanenza nel ruolo col nuovo grado se fosse stato conseguito tempestivamente.

Per soddisfare le istanze premesse con il presente disegno di legge viene richiesta la valutazione al 50 per cento dei periodi di comando e al 25 per cento del periodo di ausiliaria; mentre è lasciata immutata la valutazione per intero dei corsi di studio universitari e teologici, nonché l'effettivo servizio prestato da richiamati o trattenuti.

L'onere della spesa, regolato dall'articolo 3 della legge n. 1327 citata, rimane pressochè invariato per compensazione tra le maggiori valutazioni proposte e la cessazione del computo delle campagne di guerra più la minima incidenza del costo dei metalli occorrenti per la coniazione delle insegne.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituito dal seguente:

« Per il computo degli anni di servizio sono validi:

a) per il 50 per cento del totale:

1) l'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e piloti osservatori dell'Esercito e della Marina, per gli ufficiali naviganti dei dirigibili ed aerostati dell'Aeronautica e per il personale specializzato dell'Aeronautica con obbligo di volo; nonchè per il personale di pari impiego dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza;

2) il comando di reparto e gli incarichi equipollenti di comando o di attribuzioni specifiche per gli ufficiali ed i sottufficiali delle Armi, dei Corpi e dei Servizi di cui al numero 1). Il Presidente della Repubblica provvede, con proprio decreto, alla determinazione di detti incarichi;

b) per il 25 per cento del totale:

il periodo trascorso in ausiliaria;

c) per l'intera durata:

1) i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento; il corso superiore di teologia per i cappellani militari;

2) l'effettivo servizio prestato da richiamato o trattenuto.

**Art. 2.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto a carico dei normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa dei Ministeri competenti, che ne determineranno l'ammontare, in relazione al numero degli aventi diritto alla decorazione, previsto anno per anno.